

**Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile****Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini**

Le norme e le procedure applicabili relativamente alle misure di protezione in materia civile sono disciplinate dal Codice di procedura civile.

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Le autorità lettoni competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare i certificati sono i tribunali distrettuali (articolo 5411, comma 45, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Le autorità competenti a eseguire una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i tribunali distrettuali del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o il luogo che l'attore ha dichiarato come propria residenza o, in difetto, del luogo di residenza o della sede sociale dell'attore (articolo 6513, comma 1, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione sono gli stessi tribunali distrettuali competenti per l'esecuzione di tali misure (articolo 6515, comma 2, del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Sono i giudici dei tribunali distrettuali nella cui giurisdizione devono essere eseguite le misure di protezione disposte con decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 6443, comma 43) del Codice di procedura civile).

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

Qualsiasi traslitterazione o traduzione richiesta si sensi del presente regolamento è redatta nella lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia, ossia in lettone.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.